

Regolamento BYOD

Utilizzo dei dispositivi digitali personali a scuola

Premessa

All'interno del PNSD (Piano Nazionale Scuola digitale) del Ministero dell'Istruzione, l'Azione #6 [Linee Guida per politiche attive di BYOD \(Bring Your Own Device\)](#) dichiara che *"la scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l'utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato"* e che *"occorre bilanciare l'esigenza di assicurare un uso "fluidico" degli ambienti di apprendimento tramite dispositivi uniformi, che garantiscano un controllato livello di sicurezza, con la possibilità di aprirsi a soluzioni flessibili, che permettano a tutti gli studenti e docenti della scuola di utilizzare un dispositivo, anche proprio"*.

L'uso di strumenti digitali personali per l'apprendimento entra a far parte della strategia per la realizzazione della transizione della scuola al digitale, in quanto grazie al BYOD è possibile implementare attività basate sulle innovative metodologie didattiche, trasformando l'aula in laboratorio interattivo aperto al mondo della rete.

Art. 1

Definizione

I dispositivi digitali mobili ammessi in classe sono: PC portatili, notebook, tablet, smartphone, iphone, ipad. L'uso di altri dispositivi a scuola non è consentito e si rimanda al Regolamento d'Istituto.

Art. 2

Autorizzazione all'uso didattico dei dispositivi

1. Si individuano quali destinatari del presente regolamento gli studenti/studentesse delle classi che previa delibera del Consiglio di Classe, inserita nel piano di lavoro annuale e nel patto formativo, sono autorizzati ad utilizzare i propri dispositivi mobili per attività didattiche nell'edificio scolastico e nelle pertinenze utilizzando anche la connessione alla rete WIFI dell'istituto.
2. E' consentito altresì a tutti i docenti dell'istituto di sperimentare la modalità BYOD, anche in solo alcune discipline e/o specifiche classi.
3. L'uso del dispositivo mobile è consentito in classe su esplicito e subordinato consenso del docente in classe.

Art. 3

Responsabilità individuale

1. Gli studenti/studentesse sono responsabili personalmente dei propri dispositivi, curandone la custodia e il corretto utilizzo.
2. E' vietato agli studenti/studentesse prendere dispositivi di altre persone. Ogni studente è responsabile del proprio dispositivo.
3. La scuola non è responsabile per i dispositivi che gli studenti lasciano a scuola.
4. Lo studente/studentessa è consapevole che i dispositivi consentiti vengono usati a scuola a soli scopi didattici, quale strumento funzionale al suo apprendimento: pertanto è divieto per gli studenti caricare il dispositivo mobile in classe; essi vanno caricati completamente a casa. A tale scopo si consiglia di dotarsi di caricabatterie portatili.
5. E' vietato agli studenti/studentesse durante le attività didattiche usare i propri dispositivi mobili per scopi diversi da quelli didattici: pertanto i cellulari devono essere tenuti spenti e riposti in cartella.

6. I docenti sono sollevati da ogni responsabilità riguardante abusi o operazioni non autorizzate agli studenti/studentesse durante l'attività didattica.

Art. 4

Limitazione d'uso

1. E' vietato agli studenti/studentesse utilizzare la rete per scaricare musica, video e/o programmi da internet senza l'esplicito consenso dell'insegnante e solo per scopo didattici.
2. Agli studenti/studentesse è vietato registrare audio, video e fare foto in classe e durante le ore di insegnamento.
3. L'insegnante può autorizzare la registrazione audio o consentire di fare foto in classe, acquisendo il consenso delle persone coinvolte.
4. Audio e video registrati a scuola a fini didattici possono essere pubblicati esclusivamente in canali di comunicazione intestati ufficialmente all'I.I.S. Salvador Allende, e solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico in canali di comunicazione e piattaforme individuate ed ufficializzate dall'Istituto e unicamente a scopi didattici.
5. E' fatto divieto agli studenti/studentesse di pubblicare o diffondere riprese audio-video e fotografie effettuate agli studenti/studentesse, al personale docente e ATA all'interno degli ambienti scolastici su qualsiasi piattaforma non autorizzata, comprese le piattaforme di giochi per computer.
6. L'uso di Youtube, Vimeo o altri canali video è limitato all'esplicita richiesta di utilizzo da parte del docente.
7. L'uso improprio e non autorizzato del proprio dispositivo digitale personale a scuola sarà sanzionato dal punto di vista disciplinare, in base alla gravità dell'infrazione come stabilito dal Regolamento d'Istituto.

Art. 5

Connessione alla rete WIFI dell'istituto

La connessione alle reti Wifi della scuola (Allende-Classi, Allende-PPSK) non è di norma consentita agli studenti/studentesse dell'istituto da dispositivi mobili personali, fatta eccezione ai soli dispositivi mobili personali autorizzati.

L'accesso alla rete Wifi della scuola per i dispositivi mobili personali potrà essere autorizzata e sarà fornita tramite accredito al server dal tecnico informatico responsabile dell'Istituto, permettendo la riconoscibilità del dispositivo. Contestualmente verrà fornita agli studenti la password per la rete: è fatto divieto di diffondere a chiunque la password.

Art. 6

Condivisione di file e gestione dei software

Sarà cura dello/a studente/studentessa garantire la protezione del dispositivo da virus, malware, spyware ed adware che potrebbero essere causa di perdita di dati e di potenziali minacce alla sicurezza informatica di tutti gli altri utenti.

Art. 7

Diritti e proprietà intellettuale

Sarà cura dello/a studente/studentessa garantire la proprietà intellettuale altrui: non copiando o plagiando alcun materiale.

E' fatto divieto di copiare illegittimamente testi, audio, software, musica, giochi, film o qualsiasi materiale didattico condiviso e prodotto da docenti e da studenti.

Art. 8

L'uso improprio dei dispositivi digitali mobili a scuola costituisce un'infrazione e viene sanzionato in misura della gravità in base a quanto stabilito dal Regolamento d'Istituto (agli art. 53, 54, 55, 56, 57).

Art. 9**Norme di salvaguardia**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento d'Istituto e al Regolamento Europeo n.679/2016 sulla privacy.

Documento approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 30 novembre 2021